

**TRIBUNALE DI LECCO**

FALLIMENTO

(R.G. Fall. 58/2016)

**Il Giudice Delegato**

- letto il reclamo proposto in data 14 aprile 2022 dal creditore \_\_\_\_\_, con sede legale in Milano, \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ avverso il progetto di ripartizione finale comunicato ai creditori il 31 marzo 2022;
- letta la memoria depositata dal Curatore \_\_\_\_\_ il 17 maggio 2022;
- letta la memoria difensiva del creditore ipotecario controinteressato \_\_\_\_\_ - con sede legale in 00185 Roma, \_\_\_\_\_ e per esso, quale mandataria, \_\_\_\_\_, difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ del 20 maggio 2022;
- sentite le parti all'udienza del 6 luglio 2022;
- visti i documenti;
- visti gli artt. 110 e 36 L.F.;

**OSSERVA**

1.- \_\_\_\_\_, creditore ammesso al passivo del Fallimento per un credito prededucibile chirografario dell'importo di €15.036,23, ha proposto reclamo avverso il progetto di ripartizione finale dell'attivo predisposto dal Curatore nella parte in cui prevede il soddisfacimento della sua pretesa per la minor somma di €198,78, ricavata dalla liquidazione dell'attivo mobiliare, destinando l'intero ricavato della liquidazione dell'attivo immobiliare, pari a €27.954,50, al creditore ipotecario, \_\_\_\_\_ ammesso al passivo per un credito complessivo di €243.132,77.

Premesso che il proprio credito trova titolo nella sentenza n. 2514/2019 del 15 novembre 2018, con la quale la Corte d'Appello di Milano aveva condannato il Fallimento al pagamento delle spese di lite di un giudizio



di appello proposto dalla *in bonis*, riassunto dalla Curatela successivamente alla dichiarazione di fallimento, la Società reclamante chiede di modificare il progetto di ripartizione, disponendo che il suo credito prededucibile venga soddisfatto per l'intero importo di €15.036,23, oltre interessi, ponendolo a carico sia della massa mobiliare sia della massa immobiliare realizzate dalla Procedura.

Il Curatore del Fallimento personalmente e il creditore ipotecario hanno svolto le rispettive difese chiedendo il rigetto del reclamo.

Il reclamo non è fondato per i motivi che di seguito si passa ad illustrare.

2.- Osserva esattamente la Società reclamante che l'art. 111 bis, secondo comma, L.F., posto dalla Curatela a fondamento del criterio adottato ai fini della ripartizione finale del Fallimento, prevede che i crediti prededucibili debbano essere soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti e che, tuttavia, l'interpretazione della menzionata disposizione deve essere effettuata unitamente alla norma dettata dall'art. 111 ter, comma 3, L.F., la quale prescrive di imputare le spese di carattere generale sia alla massa mobiliare che alle masse immobiliari, secondo un criterio di proporzionalità (desumibile dal raffronto tra le masse attive mobiliare ed immobiliare), in applicazione di un più generale principio di "solidarietà concorsuale". La lettura combinata delle due disposizioni in esame, quindi, - osserva ancora correttamente la reclamante - contempla un criterio di regolamentazione del rapporto tra spese prededucibili e crediti ipotecari, in virtù del quale si fanno gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, sia un'aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. Con la conseguenza -condivisa da questo giudice delegato- che nell'ipotesi di unica massa derivante dalla liquidazione del bene gravato da garanzia, occorre imputare a quest'ultima tutte le spese generali che si siano rivelate necessarie alla gestione della procedura e ciò, da un lato, perché non si può ritenere che i creditori muniti di garanzia reale non abbiano particolare interesse all'esecuzione collettiva, potendo essi trarre da questa un vantaggio e cioè la possibilità, ove i beni loro destinati si dovessero rivelare incapienti, di concorrere, come chirografari, sul realizzo degli altri beni;



dall'altro, perché la natura concorsuale del fallimento – volto alla tutela dell'interesse di tutti i creditori e non di quello dei singoli – impone che una volta aperto il fallimento, i creditori muniti di diritti di prelazione, come ogni altro creditore concorsuale, devono soggiacere tanto alla regola del preventivo accertamento del loro credito, quanto a quella dell'ordine di distribuzione.

Date queste premesse deduce poi che il proprio credito prededucibile “non possa che qualificarsi come spesa generale assunta dal Curatore nell'interesse della massa dei creditori del Fallimento – trattandosi della condanna alle spese legali derivante dal giudizio riassunto dalla Curatela innanzi alla Corte d'Appello di Milano – e [che tale spesa generale] debba essere [posta] a carico dell'intero attivo ricavato dalla Procedura, così come, nel caso di specie, la Curatela ha provveduto con riguardo al compenso del legale che ha assistito la Procedura per il medesimo giudizio”.

Senonché quest'ultima illazione appare priva di base.

Se è certo, infatti, che dal ricavato della liquidazione dei beni sottoposti a pegno e ipoteca devono essere detratte sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, sia un'aliquota delle spese generali, presupposto imprescindibile dell'imputazione delle “spese generali” sostenute dal Fallimento è che tali spese prededucibili abbiano, appunto, “carattere generale”, siano cioè – come del resto osserva la stessa reclamante – *sostenute nell'interesse collettivo dei creditori e non siano invece sostenute nell'interesse particolare di una categoria di creditori*. E, invero, il carattere “generale”, anziché “specifico”, del debito della massa – se si vuole dare un significato a tale espressione – consiste proprio in ciò che esso è assunto dal Fallimento nell'interesse comune dei creditori (Trib. Milano, 21 maggio 2015 e Trib. Piacenza, 4 febbraio 2015) nel senso che tutti traggono (in concreto o potenzialmente) beneficio dall'attività cui è associato quel costo. Con la conseguenza che i crediti prededucibili prevalgono nell'ordine di distribuzione sui crediti assistiti da pegno e ipoteca, non sempre e in ogni caso, ma solo se e in quanto la relativa “uscita” sia almeno potenzialmente suscettibile di produrre un vantaggio anche per loro.

In questo ordine di idee tipicamente prevalgono sul credito ipotecario quelle spese prededucibili (ad es. campione fallimentare, canoni per la fruizione dei *software* gestionali del fallimento, spese di funzionamento della posta elettronica, ecc.) che attengono al complessivo funzionamento della procedura concorsuale e



possono perciò propriamente dirsi “generalì”, mentre non possono ritenersi “spese generali” i compensi dei professionisti che hanno assistito la società (poi fallita) nella presentazione di una domanda di concordato preventivo o il compenso del legale che abbia assistito la procedura fallimentare in un’azione avente ad oggetto il recupero di un credito del fallimento (o le spese di lite liquidate all’esito dello stesso giudizio per l’ipotesi di soccombenza della procedura), atteso che da quelle attività il creditore ipotecario non può trarre alcuna utilità (e addirittura nel caso del concordato preventivo sopporterebbe unicamente un aggravio dei costi di liquidazione dei beni oggetto di garanzia rispetto all’alternativa fallimentare). E, infatti, a ragionar diversamente, si finisce per autorizzare in modo distorsivo e con effetti economicamente aberranti l’impiego di risorse vincolare al soddisfacimento del creditore garantito *per finanziare a rischio di quest’ultimo iniziative* (ad es. azioni di responsabilità o revocatorie) i cui risultati positivi sono esclusivamente destinati ai creditori chirografari e a quelli muniti di privilegio generale, legittimando il *free riding* di queste classi di creditori.

Nel caso di cui qui si discute, pur non avendo la reclamante, per suffragare la propria tesi, fornito indicazioni in merito all’oggetto del giudizio di appello da cui è originata la condanna del Fallimento alle spese di lite, risulta dal fascicolo fallimentare che il giudizio di appello coltivato dal Curatore traeva origine dall’azione di risarcimento dei danni per vizi e difetti sofferti dal compratore di un immobile venduto dalla

. *in bonis* prima del fallimento, mentre era stata convenuta

quale terza chiamata nello stesso giudizio, in forza di una polizza assicurativa, per tenere indenne la Società venditrice. Dal che può desumersi che, come il giudizio di primo grado, anche il giudizio di appello riassunto dal fallimento non poteva recare alcun beneficio, neanche potenziale, al creditore assistito da garanzia ipotecaria in quanto tale e che le spese di lite liquidate a favore della Società reclamante devono essere inquadrare (non tra le spese prededucibili di carattere generale bensì) tra le spese di carattere specifico imputabili alla massa liquida attiva mobiliare.

Non vale a infirmare questa conclusione il rilievo svolto dalla reclamante secondo cui nel piano di riparto predisposto dal Curatore il compenso del legale incaricato dal Fallimento per il giudizio riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Milano contro figura tra le spese prededucibili “generalì” di cui deve farsi carico il creditore ipotecario. E’ esatto, infatti, osservare che alla stregua di quanto si è detto



fin qui il credito prededucibile del legale del fallimento ed il credito derivante alla condanna alle spese legali discendente dalla soccombenza del Fallimento a conclusione del medesimo giudizio “non [presentano] una differente relazione di inerenza con la massa immobiliare”, ma ciò comporta soltanto che il credito del legale del fallimento, al pari del credito della Società reclamante, non può prevalere sul credito garantito da ipoteca e dovrebbe essere soddisfatto con la massa liquida attiva mobiliare. E ciò per il semplice motivo che il servizio fornito dal difensore della procedura è stato prestato nell’interesse esclusivo dei creditori chirografari e di quelli assistiti da privilegio generale, gli unici che avrebbero potuto eventualmente beneficiare di un esito favorevole della causa. Tuttavia, il creditore ipotecario non ha proposto reclamo avverso il piano di riparto e non ha neppure impugnato la collocazione di quel credito nella propria memoria difensiva del 20 maggio 2022 con la conseguenza che la graduazione operata dal Curatore deve considerarsi irretrattabile in questa sede, fatte salve in capo al creditore ipotecario, laddove siano ritenute ammissibili, le eventuali azioni dirette (di risarcimento) verso il Curatore e (di ripetizione) verso il difensore.

Il reclamo va dunque disatteso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo esclusivamente a favore del creditore ipotecario.

#### **P.Q.M.**

-rigetta il reclamo e condanna \_\_\_\_\_ a rifondere le spese di fase a favore di \_\_\_\_\_, e per essa, quale mandataria, a favore di \_\_\_\_\_ nella misura di 2.000,00 euro, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge;  
-dichiara esecutivo il progetto di ripartizione finale dell’attivo.

Si comunichi al difensore della Società reclamante,

\_\_\_\_\_ per il creditore ipotecario.

Milano-Lecco, 9.7.2022

Il Giudice delegato

Dott. Edmondo Tota

